Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 6 marzo 1924** **Numero 56**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto 25 febbraio 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Napoli è stato autorizzato a promuovere, a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la IV Fiera che avrà luogo in quella città nel corso di questo anno.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3232.

Concessione dei servizi di navigazione sul Lago di Garda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 4 della legge 8 giugno 1913, n. 631;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 31 dicembre 1923 stipulata tra il gr. uff. avv. Filippo Allemand in rappresentanza della Amministrazione dei lavori pubblici ed il gr. uff. dott. Giuseppe Siccardi in rappresentanza dell'Amministrazione delle finanze da una parte, e l'ing. Er-

nesto Canobbio dall'altra, per la concessione sussidiata dei servizi di navigazione sul Lago di Garda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 16. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 3233.

Convenzione addizionale per le opere relative al nuovo porto di Venezia in regione Marghera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191; 15 maggio 1919, n. 1092; 11 marzo 1920, n. 748, e 3 aprile 1921, n. 347, che regolano la concessione delle opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera:

Ritenuto che per il completamento dell'opera intrapresa si manifesta necessaria l'ulteriore spesa di 60.000,000;

Che a tale spesa si può provvedere quanto a 33,000,000, con un contributo dello Stato; quanto a 12,000,000 con il contributo spettante agli Enti locali interessati, a norma della legge organica portuale 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) e quanto, infine, ai rimanenti 15,000,000 con i proventi di maggiori tasse portuali;

Vista la convenzione addizionale stipulata in data 19 novembre 1923, con la quale si provvede alla concessione di opere complementari, si stabiliscono le modalità per l'esecuzione e la liquidazione degli ulteriori lavori da eseguire e si determina una più precisa delimitazione fra le aree della zona industriale e quelle del porto commerciale;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 19 novembre 1923 fra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia e il rappresentante della società anonima « Porto industriale di Venezia » con la qual lo Stato concede a quest'ultima società l'esecuzione di ulteriori opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera.

Art. 2.

Le opere concesse con l'art. 1 della convenzione predetta sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

Alla spesa di costruzione delle opere di cui alla predetta convenzione, prevista nella somma di 60,000,000, sarà provveduto:

a) con un contributo dello Stato in misura di 33,000,000;

b) con il contributo di 12,000,000 a carico degli Enti locali interessati, a termini della legge organica portuale 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico);

c) per la rimanente somma di 15,000,000 con i proventi dell'aumento delle tasse portuali, di cui al successivo art. 7.

Le quote di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) saranno anticipate dallo Stato entro i limiti massimi annuali di cui al successivo art. 4, salvo ricupero dei contributi degli Enti locali e dei proventi delle maggiori tasse portuali.

Art. 4.

I pagamenti da farsi dallo Stato al concessionario, a termini degli articoli 4 e seguenti della citata convenzione 19 novembre 1923, sia a titolo di contributo erariale, sia a titolo di anticipazione delle quote di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 del presente decreto, non potranno eccedere, negli esercizi sottoindicati, le misure ivi a ciascuno di essi attribuite:

Esercizio finanziario	Contributo erariale di cui alla lettera *a* dell'art. 3	Anticipazioni in conto del contributo a carico degli enti locali interessati e di proventi dell'aumento sulle tasse portuali di cui all'art. 7 lettera *b*, *c*, art. 3	Totale
1923-924.	5,000,000	3,000,000	8,000,000
1924-925.	9,000,000	6,000,000	15,000,000
1925-926.	13,000,000	9,000,000	22,000,000
1926-927.	6,000,000	9,000,000	15,000,000

Le quote di spesa che non fossero erogate in ciascun esercizio in confronto dei limiti anzidetti, saranno portate in aumento delle quote stabilite per l'esercizio successivo.

Art. 5.

Le quote di contributo erariale saranno corrisposte al concessionario a carico del bilancio dei lavori pubblici in conto delle assegnazioni di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285.

Le anticipazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 saranno effettuate a carico del bilancio del Ministero delle finanze, sulla base dei documenti prescritti dalla convenzione che si approva col presente decreto per la liquidazione dei lavori, e previa l'approvazione di tali documenti da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

I contributi a carico degli Enti locali interessati saranno liquidati allo scadere di ogni esercizio finanziario in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti nell'esercizio stesso e saranno versati dagli Enti predetti all'Erario entro l'esercizio successivo.

Le quote di contributo di cui sopra non potranno però eccedere la somma annua di 3,000,000, salvo aggiungere al predetto limite, in ogni esercizio la parte non liquidata nell'esercizio precedente in confronto del limite stesso.

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924 e per la durata di anni 20 consecutivi la tassa sulle merci attualmente in vigore nel porto di Venezia, in virtù della disposizione, di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 122 estesa all'azienda autonoma del porto di Venezia con il R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1136, è aumentata da L. 1 a L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata o imbarcata, tanto alla stazione marittima quanto a Porto Marghera.

Il provento di detta tassa, limitatamente all'aliquota di L. 1 per le merci dirette o provenienti dagli approdi della zona industriale annessa a Porto Marghera, è devoluto a beneficio del comune di Venezia. A questo sarà corrisposta inoltre per anni 20 a decorrere dal 1° gennaio 1924 la somma annua di L. 250,000 pagabile dal Ministero delle finanze alla fine di ogni esercizio finanziario.

All'accertamento e alla riscossione della maggiore tassa di L. 0.50 che sarà devoluta al bilancio dello Stato, si provvederà nei modi stabiliti per la tassa vigente.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze categoria « Movimento di capitali », saranno stanziate le somme occorrenti per provvedere alle anticipazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 del presente decreto, nonchè ai pagamenti al comune di Venezia di cui all'art. 7 e nella stessa categoria dello stato di previsione della entrata saranno stanziate le somme da ricuperarsi a titolo di contributo degli Enti locali interessati o in dipendenza delle maggiori tasse portuali.

Art. 9.

Nella tabella *A*) annessa al R. decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le seguenti variazioni:

Gruppo: Opere marittime nell'Italia settentrionale, la somma di L. 52,100,000, di cui alla prima specie, è ridotta a L. 50,700,000.

La somma di L. 58,300,000 di cui alla quinta specie è aumentata a L. 59,700,000 e alla relativa denominazione è sostituita la seguente: « Opere marittime nelle provincie Venete che si eseguiscono mediante concessione ».

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stanziamenti dei bilanci dell'esercizio corrente.

Art. 11.

Alla convenzione che si approva col presente decreto e a tutti gli atti ad essa inerenti e conseguenti, ivi compresi i contratti di appalto e gli atti di espropriazione, nonchè quelli di cessione dei terreni della zona industriale, sono estese le disposizioni di cui all'art. 10 della convenzione addizionale 23 aprile 1919, approvata col decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092, fatta eccezione per quanto riguarda la tassa di registro della summenzionata convenzione 19 novembre 1923, che viene elevata a L. 1000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 21. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 249.

Deferimento alla Avvocatura erariale della rappresentanza e difesa legale del Consorzio sbarchi cereali di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Udito il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La rappresentanza e la difesa legale del Consorzio sbarchi cereali di Genova, in liquidazione, per le cause dal medesimo iniziate in dipendenza della gestione dei cereali in arrivo nel porto di Genova, assunta per conto dello Stato, giusta convenzione 18-23 dicembre 1920, possono essere affidate all'Avvocatura erariale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 7. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 251.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Chiavenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1871, n. 233, col quale la Camera di commercio e industria di Chiavenna venne autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull' ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Viste le deliberazioni della Camera predetta in data 24 aprile 1921, 2 ottobre 1921 e 11 marzo 1923;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chiavenna è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

a) Per ogni certificato e carta di legittimazione (diritto fisso) . . . . L. 3,00
b) Per ogni visto, vidimazione e legalizzazione di firma (esclusi gli atti che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri atti che per legge sono gratuiti) . . . . » 1,00
c) Per ogni ricerca o visione di un atto (esclusi i giornali) . . . . » 1,00
d) Per copia di deliberazione o di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici . . . . » 2,00

Per il diritto di copia degli atti redatti in carta libera verrà corrisposta una rimunerazione minore (e cioè la metà).

e) Per certificati d'iscrizione nei ruoli dei curatori, mediatori, periti e rappresentanti ed in altri eventuali ruoli da formarsi dalla Camera di commercio . . . . » 5,00
f) Per ogni informazione di carattere confidenziale . . . . » 2,00
g) Per ogni richiesta di indirizzi, rappresentanze, ecc. (oltre il rimborso delle spese postali) » 1,00

Diritto di scritturazione:

h) Per ogni pagina di originale, copie, estratti e certificati . . . . » 1,00
i) Per ogni frazione di pagina, non oltre cinque linee (esclusa data e sottoscrizione) . . . . . » 0,50

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 11 maggio 1871, n. 233, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 10. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1924, n. 256.
Nuove disposizioni circa la locazione delle case ad uso di abitazione e dei negozi.

Relazione di S. E. il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 22 febbraio 1924, sul decreto concernente le nuove disposizioni circa la locazione delle case ad uso di abitazione e dei negozi.

MAESTÀ,

Provvedimenti destinati ad avviare la complessa materia degli affitti verso una sistemazione definitiva furono adottati dal Governo Nazionale col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8; ed i propositi del Governo vennero esposti nettamente nella relazione che accompagna quel decreto.

Il Governo rimane fermo nel concetto che occorra tendere ad una graduale soppressione dei vincoli che, in passato, resero più grave il tormentoso problema, ed ha perciò resistito a premure vivissime ricevute da più parti per la modificazione delle norme adottate con quel decreto, confidando pienamente, come avvertì nella ricordata relazione, nell'opera moderatrice delle Commissioni arbitrali e, più ancora, nel senso di misura che proprietari ed inquilini avrebbero saputo imporsi per addivenire ad eque transazioni e rendere possibile l'attuazione delle nuove norme, senza eccessi dannosi o pericolosi.

La fiducia del Governo, in generale, non è rimasta delusa, poichè, se inconvenienti e lamenti non sono mancati, gli accordi verificatisi su vasta scala fra proprietari ed inquilini, sotto gli auspici delle autorità locali, e l'opera lodevole delle Commissioni arbitrali sono riuscite a mitigare asprezze eccessive.

Se non che sono stati segnalati al Governo casi non infrequenti in cui, per le case di libera contrattazione, i proprietari, profittando della scarsezza di esse, hanno richiesto e richiedono prezzi addirittura esorbitanti per l'affitto ed è avvenuto così che in parecchie città, dove pure infuria la crisi degli alloggi, esistono parecchie case sfitte e disabitate, che i proprietari rifiutano di affittare a prezzo ragionevole a chi ne abbia bisogno, nell'attesa di qualcheduno che, costretto dalla più assoluta necessità, debba senza scampo sobbarcarsi alle pretese smodate e vessatorie.

Sebbene questi casi rappresentino una esigua minoranza, è tuttavia evidente il danno gravissimo che essi producono, non solo in quanto diffondono l'opinione che i bisognosi di alloggio siano lasciati esposti senza difesa ad ogni specie di angarie, ma anche, e sopratutto, in quanto sottraggono alla disponibilità delle popolazioni un notevole numero di abitazioni, aggravando così la crisi, la soluzione della quale dovrebbe essere facilitata dalla stessa classe dei proprietari, se è loro desiderio che i rapporti contrattuali siano gradualmente ricondotti allo stato di piena normalità.

E' interesse generale che la disponibilità degli alloggi non sia ridotta. Per accrescerla il Governo non ha mancato di adottare provvidenze in favore dell'industria edilizia, facilitando l'incremento delle costruzioni sia con contributi statali dati largamente alle cooperative edilizie, sia con speciali agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni che fossero ultimate entro il 31 dicembre 1926.

Nel frattempo non si può consentire che vi sia chi, accecato dall'avidità di lucri eccessivi, non sappia rendersi conto delle necessità generali e contribuisca ad aggravare le difficoltà.

I provvedimenti che il Governo ritiene perciò necessario di adottare con i due primi articoli dell'unito schema di decreto sono diretti ad impedire questo danno gravissimo.

Essi non rappresentano nè il ritorno a vincoli preesistenti nè tanto meno la negazione di quella libertà di contrattazione che è stata promessa per gli edifici di nuova costruzione. La libertà di contrattazione rimane ed è anzi riaffermata: ma il dovere che incombe a tutti di non aggravare le condizioni generali di disagio, impone ai proprietari di non sottrarre all'uso cui sono destinati gli edifici, gli appartamenti e i locali per abitazione. A colui che, per una mala intesa valutazione dei suoi interessi, non si rendesse conto di questa necessità, il prefetto della Provincia intima di provvedere all'utilizzazione della casa secondo l'uso cui è destinata. E solo quando il proprietario ciò non facesse direttamente entro il termine che gli è assegnato, il prefetto provvederà con l'assegnare la casa a chi ne abbia bisogno

Molto diversa è quindi la facoltà che ai prefetti del Regno viene data col nuovo provvedimento, in confronto di quella che avevano i Commissari per gli alloggi, soppressi col R. decreto-legge 7 gennaio 1923.

Questi ultimi si sostituivano senz'altro al proprietario, della cui casa disponevano, mentre il prefetto non può sostituirsi al proprietario, ma deve invitarlo a provvedere direttamente: e, solo in caso di riluttanza, dispone di autorità. I proprietari hanno quindi

modo di evitare l'intervento del prefetto, solo che si rondano conto dei doveri ai quali essi non possono sottrarsi.

Nel caso che l'intervento del prefetto si rendesse necessario, il che è da augurare che il buon senso degli interessati saprà evitare, e quando le parti non riescano a stabilire di accordo il prezzo di affitto, norme precise determinano i criteri per la fissazione di tale prezzo, il quale deve essere in ogni ipotesi rimunerativo per il proprietario. Nella sua determinazione, qualora si tratti di casa di nuova costruzione, devesi anche tener conto, in modo speciale, del costo elevato di questa. La libertà delle contrattazioni, che i precedenti decreti affermarono, importa che il prezzo di affitto non possa essere determinato sulla base delle pigioni che sono corrisposte per la categoria di abitazioni in rapporto alle quali i vincoli e le limitazioni preesistenti esercitano tuttora la loro efficacia, per mantenere la pigione meno elevata. Nessun termine di confronto con queste abitazioni sarebbe perciò conclusivo, ma solo la valutazione degli oneri che gravano sul proprietario e il costo di costruzione devono essere tenuti presenti, quando si rendesse necessaria l'applicazione dei due primi articoli dell'unito decreto.

La disposizione dell'art. 3 riguarda gli affitti delle case di abitazione stipulati dopo il 18 aprile 1920, i quali furono ritenuti non compresi nel precedente decreto 7 gennaio 1923, n. 8. Ma della libertà di contrattazione che così venne data per la rinnovazione di tali affitti non tutti i proprietari hanno dimostrato di volere usare con discrezione. Per richiamare al senso della misura coloro che non sanno imporselo, la disposizione proposta, fissando in modo uniforme l'interpretazione del precedente decreto, consente agli inquilini di adire la Commissione arbitrale che potrà accordare la proroga negata dal proprietario o determinare l'ammontare della pigione, nel caso di disaccordo fra le parti, secondo i criteri anteriormente indicati.

La disposizione dell'art. 4 è puramente esplicativa di quanto fu stabilito con l'art. 14 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, relativamente agli affitti dei negozi e dei locali ad uso di commercio o di industria.

Con questo decreto si intendeva autorizzare la proroga per qualsiasi categoria di affitti, qualunque ne fosse la data e la scadenza, prescindendo dalle limitazioni che erano stabilite in precedenti decreti. Nella pratica invece, l'interpretazione data all'art. 14 del decreto 7 gennaio 1923 è risultata diversa. Si è ritenuto da parecchi che la disposizione contenuta nel detto articolo dovesse essere intesa in relazione ai precedenti decreti e si sono fatte rivivere le limitazioni contenute in questi ultimi, per escludere dal beneficio della proroga i contratti stipulati prima del 1° novembre 1920. Per eliminare il rinnovarsi di simili dubbi interpretativi, si ravvisa opportuno ripetere, in modo esplicito, che la proroga può essere richiesta dal conduttore in qualsiasi caso, tranne quello in cui non si trovi più in possesso dei locali, e che la esistenza di decisioni anteriori che gli avessero già negata la proroga, considerandola non autorizzata da precedenti disposizioni legislative, non impedisce a lui di rinnovare ora la istanza di proroga, salvo alla Commissione arbitrale di valutare, in merito, l'opportunità di concederla o meno.

Non si è ritenuto di concedere uguale facoltà al conduttore che avesse già lasciato l'immobile, perchè in questo caso, essendo cessato anche di fatto il rapporto di locazione, sarebbe stato meno opportuno farlo rivivere turbando probabilmente gli interessi del terzo, che si fosse sostituito al precedente conduttore.

Degli interessi dei terzi si è tenuto conto anche nei casi in cui al conduttore è consentito di chiedere la proroga. In questi casi, se vi fossero contratti stipulati con terzi anteriormente al nuovo decreto, quando cioè secondo l'interpretazione data alle precedenti disposizioni si riteneva che il locatore potesse liberamente disporre dei locali, la Commissione arbitrale valuterà secondo le circostanze, con criteri di equità, se sia da dare prevalenza agli interessi del conduttore che doveva lasciare i locali da lui tenuti in fitto finora, ovvero a quelli del terzo che a lui dovrebbe sostituirsi nel godimento dei locali medesimi; ed è in questo senso che devono intendersi le parole dell'art 4 del decreto che fa obbligo alla Commissione di esaminare con particolare rigore la possibilità di concedere la proroga, affinchè le legittime aspettative del terzo non siano sacrificate senza una speciale valutazione comparativa, come ora si è indicato.

La disposizione dell'art. 5 mira a semplificare i giudizi. Si è ritenuto finora che le Commissioni arbitrali dovessero limitarsi ad accordare o a negare la proroga della locazione; qualora questa fosse negata, per rientrare nel possesso dell'immobile, il locatore doveva rivolgersi all'autorità giudiziaria. Per evitare questo secondo giudizio viene disposto che la Commissione arbitrale quando nega la proroga, può senz'altro ordinare il rilascio dell'immobile per un giorno determinato, scaduto che sia il termine contrattuale.

Gli articoli 5 e 6 contengono poi alcune disposizioni suppletive che valgono a regolare taluni punti particolari sui quali sono sorte in pratica perplessità di soluzione.

L'art. 6 rende possibile l'estensione del decreto 16 dicembre 1923, n. 2661, emanato per la città di Roma e quei Comuni dove la crisi edilizia presenti caratteri di particolare gravità. E' il prefetto della Provincia che deve accertare la sussistenza di tali condizioni in determinati Comuni, con l'effetto che ivi si applichi il decreto indicato, il quale autorizza il pretore, nei casi di assoluta necessità ed interessanti l'ordine pubblico, a sospendere gli sfratti per breve tempo e, in ogni ipotesi, non oltre il limite massimo di sei mesi. Tale sospensione potrà essere nei detti Comuni, come anche nella città di Roma, accordata pure a coloro che non adirono in tempo la Commissione arbitrale, quando sia provato che ciò avvenne per causa di forza maggiore o per altro legittimo motivo. E, per l'anno corrente, si ammette che la sospensione possa essere ordinata, se eccezionali circostanze lo consiglino, anche per un termine eccedente i sei mesi, ma non oltre il 31 dicembre 1924.

L'art 7 contiene una disposizione puramente interpretativa dell'art. 2 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1476, per chiarire in termini precisi i limiti del diritto di prelazione accordato all'inquilino dal detto decreto in caso di vendita di immobili.

L'art. 8 integra la disposizione dell'art. 5 del precedente decreto 9 luglio 1923, n. 1476, per impedire efficacemente che la proroga della locazione possa essere conceduta a chi abbia a propria disposizione un alloggio come socio di cooperative edilizie alle quali sia stato accordato il contributo statale. Il socio assegnatario di un appartamento in edifici costruiti da tali cooperative ha il dovere di occuparlo prontamente e non può usufruire della proroga della locazione per sottrarre al godimento di altri l'alloggio da lui precedentemente occupato.

Era stata richiesta pure una disposizione interpretativa che chiarisse i rapporti tra inquilini e portieri a favore dei quali, come è noto, fu stabilito un supplemento di mercede a carico degl'inquilini, quando durava ancora il periodo della proroga obbligatoria con percentuali di aumento precisamente determinati. Ma la disposizione è apparsa del tutto superflua, non essendo dubbio che, cessato il periodo delle proroghe obbligatorie e venuta meno l'efficacia dei decreti che per tale periodo imponevano il ricordato supplemento di mercede, l'obbligo di contributo cui l'inquilino doveva sottostare è del tutto scomparso. E per conseguenza, qualora non sia espressamente stabilito col contratto di locazione, il compenso da corrispondere ai portieri per l'opera da essi prestata rimane a carico esclusivo del locatore e nessun contributo potrà essere richiesto al conduttore. Del maggiore onere che facesse carico al locatore per eventuali aumenti di mercede corrisposta al portiere potrà essere naturalmente tenuto conto, insieme agli altri elementi, dalla Commissione arbitrale quando questa fosse chiamata a stabilire, in caso di proroga, la misura della pigione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e con i Ministri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme le disposizioni del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, qualora risulti che, in Comuni dove si avverte forte penuria di abitazioni esistano locali disponibili e idonei ad uso di abitazione che rimangano disabitati per il prezzo esorbitante richiesto dal proprietario per l'affitto, il prefetto della Provincia, anche se vi sia simulata occupazione dei locali, ha facoltà di intimare al proprietario di provvedere all'affitto del locale entro due mesi dalla intimazione.

Trascorso questo termine, qualora il proprietario non dimostri al prefetto di aver provveduto direttamente alla locazione dei locali e questi non risultino effettivamente abitati, il prefetto, con sua ordinanza, provvede ad assegnare l'abitazione a chi ne abbia bisogno, scegliendolo fra coloro dei quali il bisogno sia, a suo giudizio insindacabile, ritenuto maggiore e determina la durata dell'assegnazione, che

non potrà mai eccedere il termine massimo stabilito per le proroghe dal R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, e cioè il 30 giugno 1926. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Nel tempo stesso il prefetto, direttamente o a mezzo di un suo delegato, curerà di mettere d'accordo il proprietario con l'assegnatario, circa l'ammontare della pigione. Se l'accordo intervenga, il prefetto ne dà atto con verbale, di cui copia integrale deve essere consegnata al proprietario; il verbale ha valore di regolare contratto di locazione.

Se l'accordo non riesca, il prefetto ordina all'assegnatario il deposito di una conveniente cauzione da imputare in conto fitto nei modi che verranno stabiliti dalla Commissione arbitrale competente e rimette le parti a udienza fissa, non ulteriore di quindici giorni a quello dell'ordinanza di assegnazione, davanti alla stessa Commissione arbitrale per la determinazione del prezzo di affitto. La decisione dovrà dalla Commissione essere emessa entro i quindici giorni successivi a quello dell'udienza cui le parti furono rimandate.

Le disposizioni precedenti non si applicano a quegli appartamenti, case, ville o edifici che, in stazioni balneari o climatiche o in luoghi di villeggiatura, sono prevalentemente destinati ad essere affittati nei periodi dei bagni o della villeggiatura, e non si applicano neppure ai fabbricati di nuova costruzione dichiarati abitabili dopo il 27 ottobre 1922.

Art. 2.

Nel determinare il prezzo di affitto ai sensi del presente decreto sarà tenuto conto di tutti gli oneri che durante il periodo della proroga o per cui ha valore l'assegnazione del prefetto, gravino sul proprietario per imposte, tasse, spese di manutenzione, di acqua, di illuminazione e per ogni altra spesa inerente all'immobile in modo che, dedotti tutti questi oneri, rimanga al proprietario un conveniente utile, adeguato in ogni caso alla importanza e al valore della proprietà, con riguardo alla mobilia se l'appartamento ne fosse fornito.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, si intendono applicabili anche alle locazioni di case per abitazione stipulate dopo il 18 aprile 1920, tanto se si tratti di fabbricati di vecchia come di nuova costruzione, in quanto, alla scadenza del contratto in corso, non intervenga l'accordo fra proprietario e inquilino circa la rinnovazione della locazione e il prezzo di essa. La Commissione arbitrale, adita dall'inquilino, ha facoltà di accordare la proroga della locazione con i criteri indicati nell'art 7 del citato Regio decreto e di fissare l'equa misura della pigione per la durata della proroga con riguardo alle disposizioni dell'art. 8 del decreto medesimo e a quelle dell'art. 2 del presente decreto. L'ammontare della pigione non potrà, in nessun caso, essere inferiore a quella in corso. Per la durata della proroga si osservano le disposizioni del su ricordato decreto 7 gennaio 1923.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, s'intendono applicabili alla locazione dei negozi e degli altri locali ivi indicati, quali ne siano la data di stipulazione, anteriore o posteriore al 1° novembre 1920, e quella di scadenza anche se quest'ultima si fosse verificata antecedentemente al Regio decreto ricordato ed anche quando, per il tempo successivo alla scadenza contrattuale, il conduttore fosse rimasto in possesso dei locali, senza avere ottenuto la proroga o fossero pure intervenute decisioni della Commissione arbitrale o sentenze giudiziali con le quali sia stata negata la proroga perchè ritenuta non consentita dalle disposizioni anteriori al presente decreto.

La facoltà di chiedere la proroga della locazione non compete però al conduttore che abbia lasciato volontariamente o coattivamente il possesso dei locali da lui tenuti in fitto; mentre se il conduttore si trovi tuttora nel possesso, quantunque il contratto sia scaduto, potrà convenire il locatore davanti la Commissione arbitrale entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, anche se la sua istanza di proroga fosse stata anteriormente respinta per il motivo indicato nel precedente comma.

La esistenza di contratti di data certa, anche se posteriore al 31 luglio 1922 ma anteriore alla pubblicazione del presente decreto, dovrà essere, in tali casi, tenuta particolarmente presente come dispone il terzo comma dell'art. 14 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 8, per esaminare con particolare rigore la possibilità di concedere la proroga.

Art. 5.

La Commissione arbitrale, quando neghi la proroga che sia richiesta secondo le disposizioni del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, e del presente decreto, può ordinare anche il rilascio dell'immobile per un giorno determinato, scaduto che sia il termine contrattuale.

Art. 6.

Ferme le disposizioni date per il comune di Roma col Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2661, la proroga degli sfratti, qualora eccezionali circostanze lo consiglino, potrà per l'anno corrente essere estesa al 31 dicembre 1924 e potrà essere accordata anche a coloro che non adirono la Commissione arbitrale nel modo e nei termini di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, quando sia provato che ciò avvenne o per causa di forza maggiore o per altro legittimo motivo.

Le disposizioni del citato Regio decreto, con le modificazioni del comma precedente possono essere applicate anche in altri Comuni del Regno qualora si riconosca che la crisi delle abitazioni e la scarsezza degli alloggi presentino carattere di particolare gravità.

L'accertamento di tali condizioni deve essere fatto dal prefetto della Provincia. Riconosciuta l'assoluta necessità del provvedimento, il prefetto dichiara, con suo decreto motivato, che in un determinato Comune della Provincia sussistono le condizioni che rendono ad esso applicabile il R. decreto legge 16 dicembre 1923. Il decreto deve stabilire il termine per il quale può essere dal pretore concessa la proroga e tale termine non deve oltrepassare quello indicato nel R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2661, modificato a norma del comma precedente.

La concessione della ulteriore proroga rimane in ogni caso subordinata alle condizioni enunciate nell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2661.

Art. 7.

Il diritto di prelazione a favore dell'inquilino stabilito nell'art. 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1923, n. 1476, sussiste soltanto nel caso di vendita di edifici ad appartamenti o a negozi separati, ed ha per oggetto esclusivamente l'appartamento o i locali tenuti in fitto dal conduttore, il quale non può quindi esercitare tale diritto di prelazione quando sia venduto l'intero edificio, salva sempre la facoltà di chiedere la proroga della locazione, alla quale l'acquirente dello

stabile non può opporsi per il motivo indicato nella lettera a) dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8.

Il diritto di prelazione nei limiti suindicati rimane sempre nel conduttore nel caso che l'acquirente dell'edificio lo rivenda frazionatamente.

Art. 8.

Le amministrazioni delle società cooperative edilizie alle quali sia stato concesso il contributo statale sono obbligate a rilasciare — a richiesta degli interessati — l'elenco dei soci ai quali siano stati assegnati alloggi, indicando se l'alloggio sia abitabile; affinchè possa essere documentata alla Commissione arbitrale l'esistenza degli estremi menzionati nell'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1476.

Verificati tali estremi, la Commissione arbitrale deve negare la proroga della locazione che fosse richiesta da chi risulti essere assegnatario di alloggi nelle dette cooperative ordinando il rilascio dei locali entro un breve termine.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 22. — GRANATA.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 252.

Applicazione della imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 3 maggio 1914, n. 419, che autorizza la Camera di commercio e industria di Siena ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale;

Vista la deliberazione 17 ottobre 1923, della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Siena è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo dell'aliquota unica percentuale massima di L. 1 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione delle quote minime eguali o inferiori a L. 200.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il R. decreto 3 maggio 1914, n. 419, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 11. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 3231.

Annullamento della partita, relativa al comune di Pellestrina, nell'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, numero 1181.

N. 3231. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, nell'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1181, viene annullata la partita di L. 7339.89, relativa al comune di Pellestrina (Venezia) a datare dal 1° luglio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1924.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 253.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Giacinto Mompiani, in Brescia.

N. 253. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Giacinto Mompiani di Brescia viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 gennaio 1924.

Nomina della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della provincia del Ionio.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1923, sul decreto che nomina la Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della provincia del Ionio.

MAESTA',

Dal 22 dicembre p. p. in esecuzione del R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911, è stata costituita la provincia del Ionio.

Affinchè potesse iniziarsi con detta data l'attività del nuovo Ente, con decreto Ministeriale 28 novembre u. s., venne nominato

un Commissario per predisporre il trapasso e lo avviamento dei servizi di pertinenza della nuova Amministrazione provinciale e per il regolamento dei rapporti fra questa e quella di Lecce. Ora però, dopo tali adempimenti preparatori, occorre sostituire gli organi amministrativi della nuova Provincia, e poichè non appare conveniente convocare i comizi per l'elezione della normale rappresentanza prima che sia dato assetto agli uffici ed avviata la gestione dell'Ente. Si rende indispensabile affidarne la provvisoria amministrazione ad una Commissione straordinaria analoga a quella prevista dall'art. 324 della legge.

In tal senso provvede appunto, giusta le facoltà riservate dall'art. 1 del citato R. decreto 2 settembre 1923, n. 1911, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale, attesa la complessità dei problemi da risolvere, vengono a detta Commissione straordinaria conferiti anche i poteri del Consiglio provinciale ed assegnati due componenti in più del numero stabilito dalla suindicata disposizione della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè i Regi decreti 2 settembre 1923, n. 1911, e 24 settembre 1923, n. 2074 e 2008;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte della Commissione straordinaria, che viene incaricata della provvisoria amministrazione della Provincia del Ionio fino alla costituzione della rappresentanza elettiva a termini di legge, sono chiamati, oltre il cav. dottor Nicolà Mattei, presidente, i signori:

1. Avv. Giuseppe Turi;
2. Avv. Alfredo Pasanisi;
3. Avv. Vincenzo Vestita;
4. Comm. Curzio Maccaroni;
5. Dott. Davide Carrieri;
6. Dott. Giacinto Colucci.

Art. 2.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale, a sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1924.
Esercizio venatorio ai palombacci in Toscana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il precedente decreto 26 gennaio 1924, con cui furono disposte delle restrizioni all'esercizio della caccia, nelle provincie della Toscana, limitatamente al corrente anno venatorio;

Decreta:

La chiusura della caccia, nelle provincie della Toscana, disposta con il decreto 26 gennaio 1924, nei riguardi degli uccelli migratori, non si applica ai palombacci, per i quali vale, anche agli effetti dell'aucupio, il disposto di cui alla lettera *b*) dell'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali delle provincie della Toscana.

Roma, addì 25 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1924.
Numero degli uditori giudiziari per tutto il Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Vista la tabella n. 15 riguardante la magistratura giudiziaria annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nella quale si determina che il numero degli uditori giudiziari debba essere stabilito con decreto Ministeriale;

Decreta:

Il numero degli uditori giudiziari per tutto il Regno è determinato in cinquecento.

Roma, addì 20 febbraio 1924.

Il Ministro: OVIGLIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 55

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	94 65	Belgio	83 14
Londra	100 403	Olanda	8 73
Svizzera	404 44	Pesos oro	18 10
Spagna	287 625	Pesos carta	7 965
Berlino	—	New-York	23 385
Vienna	0 033	Oro	451 22
Praga	67 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 69
	3 50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	94 96
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 87

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.